Articolo 4, 1° comma

Aggiungere un nuovo punto *c*) del seguente tenore :

« *c*) che riguardano lo svolgimento di attività in organizzazioni professionali ».

Articolo 6, 1° comma

Sarebbe opportuno precisare in qual modo l'interessato possa produrre la richiesta dichiarazione attestante che nei suoi confronti non è mai stato dichiarato fallimento, allorché il suo paese d'origine non tenga un registro centrale dei fallimenti.

Così deliberato a Parigi, addì 30 gennaio 1963.

Il Presidente
del
Comitato economico e sociale
Émile ROCHE

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1964

relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato

(64/224/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 54, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 63, paragrafi 2 e 3,

Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento [1] e in particolare il titolo IV lettera A,

Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi [2] e in particolare il titolo V lettera C,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo [3],

Visto il parere del Comitato economico e sociale [4],

Considerando che i Programmi generali prevedono, entro la fine del secondo anno della seconda tappa, l'abolizione di ogni trattamento discriminatorio fondato sulla cittadinanza in materia di stabilimento e di prestazione dei servizi per le attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato;

Considerando che la presente direttiva non si applica ad alcune attività di intermediari che appartengono a settori di attività per i quali saranno adottate direttive particolari ovvero che, a norma dei Programmi generali, devono essere liberalizzati a una data ulteriore;

Considerando che la presente direttiva non si applica neppure alle attività d'intermediario del commercio all'ingrosso, dell'industria e dell'artigianato per prodotti tossici e agenti patogeni; che per tali attività sorgono problemi particolari per quanto riguarda la protezione della salute pubblica, tenendo conto delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative in vigore negli Stati membri;

Considerando che, in conformità delle disposizioni del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, le restrizioni relative alla facoltà di iscriversi a organizzazioni professionali devono essere eliminate se le attività professionali dell'interessato comportano l'esercizio di questa facoltà;

Considerando che il regime applicabile ai lavoratori salariati che accompagnano il prestatore di servizi o agiscono per conto di quest'ultimo è regolato dalle disposizioni adottate in applicazione degli articoli 48 e 49 del Trattato;

[1] GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 36/62.
[2] GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 32/62.
[3] GU n. 33 del 4.3.1963, pag. 468/63.
[4] Cfr. pag. 876/64 della presente GU.

Considerando tuttavia che, per quanto riguarda le restrizioni alla libera prestazione di servizi, conviene prevedere, nell'ambito della presente direttiva, la loro soppressione per gli intermediari al servizio di una o più imprese comerciali, industriali o artigianali; che non è sempre agevole, infatti, distinguere l'attività degli intermediari salariati da quella dei rappresentanti non salariati, dato che la distinzione giuridica fra le due attività non è eguale nei sei paesi; che trattasi di attività che presenta la stessa rilevanza economica di quella dei rappresentanti indipendenti e che sarebbe, assai difficile, e d'altra parte senza interesse pratico, scindere la liberalizzazione di tale forma assai particolare di prestazione di servizi in molteplici liberalizzazioni parziali concomitanti con la liberalizzazione delle attività esercitate dal datore di lavoro;

Considerando, d'altra parte, che saranno adottate particolari direttive, applicabili a tutte le attività non salariate, riguardanti le disposizioni relative all'entrata e al soggiorno dei beneficiari, nonché, nella misura necessaria, direttive per il coordinamento delle garanzie che sono richieste dagli Stati membri alle società per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi;

Considerando che l'assimilazione delle società, per l'applicazione delle disposizioni relative al diritto di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, alle persone fisiche che abbiano la cittadinanza degli Stati membri, è subordinata solo alle condizioni di cui all'articolo 58 ed eventualmente a un legame effettivo e continuo con l'economia di uno Stato membro e che pertanto alcuna condizione supplementare e in particolare alcuna autorizzazione speciale, che non sia richiesta alle società nazionali per l'esercizio di una attività economica, può esser loro richiesta per poter beneficiare di tali disposizioni; che tuttavia tale assimilazione non impedisce agli Stati membri di esigere che le società di capitali si presentino nel loro paese con la denominazione usata dalla legislazione dello Stato membro conformemente alla quale sono state costituite e indichino nelle carte commerciali da esse utilizzate nello Stato membro ospitante l'ammontare del capitale sottoscritto;

Considerando, inoltre, che in taluni Stati membri l'attività di intermediario del commercio, dell'industria e dell'artigianato è regolata con disposizioni relative all'accesso alla professione, e che altri Stati membri, all'occorrenza, metteranno in vigore tali regolamentazioni; che, per tale motivo, alcune misure transitorie destinate a facilitare ai cittadini degli altri Stati membri l'accesso alla professione e all'esercizio di essa sono oggetto di una direttiva speciale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Gli Stati membri aboliscono a favore delle persone fisiche e delle società menzionate nel titolo I dei Programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, qui appresso denominate beneficiari, le restrizioni di cui al titolo III di detti Programmi, per quanto riguarda l'accesso alle attività di cui agli articoli 2 e 3 e il loro esercizio.

Articolo 2

Le disposizioni della presente direttiva si applicano :

1. alle seguenti attività non salariate :

a) attività professionali dell'intermediario incaricato, in virtù di uno o più mandati, di preparare o concludere operazioni commerciali a nome e per conto di terzi;

b) attività professionali dell'intermediario che, senza un incarico permanente, mette in relazione persone che desiderano contrattare direttamente, o prepara le operazioni commerciali o aiuta a concludere;

c) attività professionali dell'intermediario che conclude operazioni commerciali a nome proprio per conto di terzi;

d) attività professionali dell'intermediario che effettua per conto di terzi vendite all'asta all'ingrosso.

2. alle attività di prestazioni di servizi effettuate a titolo professionale da un intermediario salariato che è al servizio di una o di più imprese commerciali, industriali o artigianali. Questo intermediario salariato e le imprese che l'hanno alle loro dipendenze devono risiedere o essere stabiliti in uno Stato membro diverso da quello del luogo di esecuzione delle prestazioni.

È compresa fra le attività di cui al paragrafo 1 l'attività degli intermediari che vanno di porta in porta per raccogliere ordinazioni.

Articolo 3

Le restrizioni relative all'attività di cui all'articolo 2 sono abolite indipendentemente dalla denominazione delle persone che esercitano questa attività.

Le denominazioni attualmente usate negli stati membri sono le seguenti :

	Per i non salariati	Per i salariati
In Belgio :	Agent commercial Représentant autonome Courtier Commissionnaire Organisateur de ventes aux enchères en gros	Commis-voyageur Voyageur de commerce Représentant de commerce
	Handelsagent Handelsvertegenwoordiger Makelaar Commissionair Veilinghouder-groothandel	Handelsreiziger Handelsvertegenwoordiger
Nella R. f. di Germania :	Handelsvertreter Handelsmakler Kommissionär Grosshandelsversteigerer	Handlungsgehilfe (Handelsreisender)
In Francia :	Agent Commercial (ou représentant mandataire) Courtier libre Courtier inscrit et assermenté Commissionnaire	Représentant de commerce Voyageur de commerce (ou commis-voyageur) Placier
In Italia :	Agente di commercio Rappresentante Mediatore Commissionnario Astatore	Agente Viaggiatore di commercio Piazzista
Nel Lussemburgo :	Représentant de commerce autonome Courtier Commissionnaire	Commis-voyageur Représentant de commerce
Nei Paesi Bassi :	Handelsagent Makelaar in roerende goederen Commissionair Veilinghouder-groothandel	Handelsreiziger

Articolo 4

1. In ciascuno Stato membro sono escluse dal campo di applicazione della presente direttiva le attività di intermediario in materia :

— di assicurazione di qualsiasi natura (in particolare degli agenti, produttori e periti d'assicurazioni);

— di banche ed altri istituti finanziari (in particolare degli agenti di cambio, mediatori in valori mobiliari, mediatori in prestiti ipotecari ed altri);

— di affari immobiliari (in particolare degli agenti e mediatori immobiliari);

— di trasporti (in particolare degli agenti marittimi, mediatori interpreti e conduttori marittimi, spedizionieri e agenti in dogana, agenzie di viaggio);

— di prodotti tossici e di agenti patogeni;

— di medicamenti e prodotti farmaceutici;

— di carbone.

2. Le disposizioni della presente direttiva non si applicano, in ciò che concerne lo Stato membro interessato, alle attività che in detto Stato partecipano all'esercizio dei pubblici poteri. Esse sono :

in Francia : vendita all'asta di beni mobili e di merci da parte di pubblici ufficiali e funzionari ministeriali;

in Italia : vendita all'asta di merci da parte di pubblici mediatori;

in Germania, nel Belgio, nel Lussemburgo e nei Paesi Bassi : la partecipazione dell'ufficiale giudiziario e del notaio alle vendite all'asta;

nel Lussemburgo : attività del commissionario in materia di bestiame da macello.

Articolo 5

1. Gli Stati membri sopprimono le restrizioni che in particolare :

a) impediscono ai beneficiari di stabilirsi nel paese ospitante o di prestarvi i servizi alle medesime condizioni e con i medesimi diritti riservati ai cittadini;

b) risultano dalla prassi amministrativa e che si risolvono per i beneficiari in un trattamento discriminatorio rispetto ai cittadini.

2. In particolare devono considerarsi restrizioni da eliminare quelle contenute nelle norme che vietano o limitano nei riguardi dei beneficiari lo stabilimento e la prestazione di servizi, prescrivendo :

a) *In Germania :*

— Il possesso di una tessera professionale di viaggiatore di commercio (Reisegewerbekarte) per poter visitare terzi nel quadro dell'attività commerciale di questi (Gewerbeordnung § 55 d, testo del 5 febbraio 1960, regolamento del 30 novembre 1960);

— Un esame della necessità economica (Bedürfnisprüfung) all'atto del rilascio della tessera professionale di viaggiatore per la ricerca di ordinazioni presso privati, nonché la limitazione della sfera di validità di tale documento (Gewerbeordnung § 55 d, testo del 5 1960 febbraio, Bundesgesetzblatt I, pag. 61, rettifica pag. 92 — regolamento del 30 novembre 1960);

— Un'autorizzazione per le persone giuridiche straniere che intendono esercitare un'attività professionale nel territorio federale (§ 12 Gewerbeordnung, § 292 Aktiengesetz).

b) *nel Belgio :*

Il possesso di una tessera professionale (carte professionnelle); (Arrêté royal n. 62 del 16 novembre 1939, Arrêté ministériel del 17 dicembre 1945, Arrêté ministériel dell'11 marzo 1954).

c) *In Francia :*

— Il possesso di una carta d'identità di commerciante straniero (carte d'identité d'étranger commerçant) (Décret-loi del 12 novembre 1938, Décret del 2 febbraio 1939, Loi dell'8 ottobre 1940, Loi del 10 aprile 1954, Décret n. 59-852 del 9 luglio 1959);

— Il requisito della cittadinanza francese per l'esercizio della professione di « mandataire e approvisionneur aux Halles de Paris » (Décret del 30 settembre 1953, Décret del 2 dicembre 1960, articolo 9).

d) *in Italia :*

— Il possesso d'una licenza rilasciata dal questore agli agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti (articolo 127 Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto del 18 giugno 1931 n. 773 e articolo 243 del Regolamento di esecuzione al Testo Unico approvato con Regio Decreto del 6 maggio 1940 n. 635);

— Il requisito della cittadinanza italiana per poter essere iscritto nel Ruolo dei Mediatori (legge n. 253 del 21 marzo 1959).

e) *nel Lussemburgo :*

La durata limitata delle autorizzazioni concesse a stranieri di cui all'articolo 21 della legge lussemburghese del 2 giugno 1962 (Mémorial A n. 31 del 19 giugno 1962).

Articolo 6

1. Gli Stati membri vigilano affinché i beneficiari della presente direttiva abbiano il diritto d'iscriversi alle organizzazioni professionali alle stesse condizioni e con gli stessi diritti ed obblighi dei propri cittadini.

2. Il diritto di iscrizione comporta, in caso di stabilimento, l'eleggibilità o il diritto di essere nominato ai posti direttivi dell'organizzazione professionale. Tuttavia, tali posti direttivi possono essere riservati ai cittadini qualora l'organizzazione in questione partecipi, in virtù di una disposizione legislativa o regolamentare, all'esercizio dei pubblici poteri.

3. Nel Granducato del Lussemburgo, la qualità di iscritto alla Camera di commercio e alla Camera degli impiegati privati non implica, per i beneficiari della presente direttiva, il diritto di partecipare all'elezione degli organi di gestione.

Articolo 7

Gli Stati membri non accordano ai propri cittadini che si recano in un altro Stato membro

allo scopo di esercitarvi una delle attività definite all'articolo 2, alcun aiuto che possa falsare le condizioni di stabilimento.

Articolo 8

1. Il paese ospitante che, per consentire l'accesso ad una delle attività previste all'articolo 2, esige dai propri cittadini la produzione d'un certificato di buona condotta, nonché d'un certificato attestante che i medesimi in passato non sono incorsi in dichiarazioni di fallimento, oppure la produzione di uno soltanto di tali certificati, riconosce come attestato sufficiente, da parte dei cittadini degli altri Stati membri, la presentazione d'un estratto del casellario giudiziario oppure, in mancanza di esso, l'esibizione d'un documento equipollente rilasciato da una autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese di origine o di provenienza, da cui si rilevi che quelle esigenze risultano soddisfatte.

Tuttavia, nel caso d'intermediari che vanno di porta in porta per raccogliere ordinazioni, si può tener conto anche di fatti diversi da quelli che possono essere riportati sul documento di cui al paragrafo precedente, qualora siano ufficialmente certificati e dimostrino che l'interessato non soddisfa a tutte le condizioni di onorabilità necessarie per esercitare tale attività. Tuttavia, non si deve procedere ad alcuna verifica sistematica.

2. Qualora il paese d'origine o di provenienza non rilasci, per quanto concerne l'attestazione di assenza di fallimenti, il documento surriferito, quest'ultimo potrà essere sostituito da una dichiarazione giurata dell'interessato dinanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, un notaio od un organismo professionale qualificato del paese di origine o di provenienza.

3. I documenti rilasciati conformemente ai paragrafi 1 e 2 dovranno, al momento della presentazione, essere di data non anteriore a tre mesi.

4. Gli Stati membri, entro i termini di cui all'articolo 10, designano le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui sopra e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 9

Gli Stati membri in cui l'accesso alla professione è subordinato alla prestazione di un giuramento, si accertano che quest'ultimo possa essere prestato, nella formula d'uso, anche dai cittadini stranieri. Qualora non sussista tale possibilità, essi stabiliscono una formula appropriata avente lo stesso valore.

Articolo 10

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di sei mesi a decorrere dalla sua notificazione, e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addí 25 febbraio 1964.

Per il Consiglio
Il Presidente
H. FAYAT

CONSULTAZIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

sulla proposta di direttiva relativa alle attività di intermediari

A. DOMANDA DI PARERE

Nella 79ª sessione del 24/25 settembre 1962, il Consiglio ha deciso di consultare, conformemente agli articoli 54 paragrafo 2 e 63 paragrafo 2 del Trattato, il Comitato economico e sociale sulla proposta della Commissione di direttiva relativa all'attua-

zione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

La domanda di parere su questo testo riprodotto qui di seguito è stata inviata dal sig. E. Colombo, presidente del Consiglio, al sig. É. Roche, presidente del Comitato economico e sociale, con lettera in data 10 ottobre 1962.

Progetto di direttiva relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per gli ausiliari del commercio e dell'industria (Intermediari)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato e in particolare l'articolo 54 paragrafo 2 e 3, e l'articolo 63 paragrafo 2 e 3,

Viste le disposizioni del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e in particolare il titolo IV, lettera A,

Viste le disposizioni del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi e in particolare il titolo V, lettera C,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Visto il parere del Parlamento Europeo;

Considerando che i Programmi generali prevedono, entro la fine del secondo anno della seconda tappa, l'abolizione di ogni trattamento discriminatorio fondato sulla cittadinanza in materia di stabilimento e di prestazione dei servizi per l'attività degli ausiliari del commercio e dell'industria; che tali attività rientrano fra quelle per le quali la libertà di stabilimento costituirà un contributo particolarmente utile allo sviluppo degli scambi e la cui liberalizzazione deve pertanto essere attuata al più presto, conformemente alla risoluzione del Consiglio del 18 dicembre 1961 relativa all'acceleramento dell'attuazione del Programma generale in materia di stabilimento;

Considerando che per garantire una corretta applicazione della presente direttiva occorre determinarne il campo d'applicazione definendo esattamente le attività professionali interessate;

Considerando che la presente direttiva non si applica ad alcune attività ausiliarie che, a norma dei Programmi generali, devono essere liberalizzate a una data ulteriore (agenti e produttori d'assicurazioni) ovvero che appartengono — come le attività di agente di cambio e di mediatore, d'agente immobiliare o d'ausiliario dei trasporti — a settori di attività per i quali saranno adottate direttive particolari;

Considerando che la libera prestazione dei servizi nell'attività degli ausiliari del commercio e dell'industria presuppone, quando la prestazione stessa implichi uno spostamento nel paese del destinatario, l'abolizione delle restrizioni a favore sia del prestatore che dei salariati che lo accompagnino o agiscano per suo conto; che detti salariati, almeno quando soggiornino soltanto temporaneamente nel paese del destinatario, conservano i loro legami economici e giuridici con il paese del rispettivo datore di lavoro e possono pertanto essere dispensati fin d'ora dall'obbligo di ottenere un permesso di lavoro, ove e in quanto esso sia ancora richiesto per i lavoratori salariati;

Considerando che con la presente direttiva occorre sopprimere contemporaneamente e in maniera generale le restrizioni alla libera prestazione dei servizi per i viaggiatori di commercio occupati da qualsiasi beneficiario di cui al titolo I del Programma generale, senza tener conto dell'attività esercitata dal datore di lavoro; che non è sempre agevole distinguere l'attività dei viaggiatori di commercio salariati da quella dei rappresentanti non salariati, che la distinzione giuridica fra le due attività non è eguale nei sei paesi, che trattasi di attività che presenta la stessa rilevanza economica di quella dei rappresentanti indipendenti e che sarrebbe assai difficile, e d'altra parte senza interesse pratico, scindere la liberalizzazione di tale forma assai particolare di prestazione di servizi in molteplici liberalizzazioni parziali concomitanti con la liberalizzazione delle attività esercitate dal datore di lavoro;

Considerando, d'altra parte, che saranno adottate particolari direttive, applicabili in generale a tutte le attività non salariate, riguardanti le disposizioni relative all'entrata e al soggiorno dei beneficiari, nonché, nella misura necessaria, direttive per il coordinamento delle garanzie che sono richieste dagli Stati membri alle società per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Gli Stati membri aboliscono a favore delle persone fisiche e delle società menzionate nel titolo I dei Programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, qui appresso denominati beneficiari, le restrizioni indicate nel titolo III di detti Programmi, per quanto riguarda l'accesso alle attività di cui agli articoli 2 e 3 e il loro esercizio.

Articolo 2

Le disposizioni della presente direttiva si applicano :

1. alle seguenti attività non salariate :

a) attività professionali dell'intermediario incaricato, in virtù di uno o più mandati di durata determinata o indeterminata, di preparare o concludere operazioni commerciali in nome o per conto di terzi;

b) attività professionali dell'intermediario che, senza un incarico permanente, conduce o prepara in nome e per conto di terzi trattative d'affari;

c) attività professionali dell'intermediario che conclude operazioni commerciali in nome proprio per conto di terzi;

d) attività professionali dell'intermediario che senza esserne incaricato a titolo permanente, effettua per conto di terzi vendite all'asta, all'ingrosso.

2. alle prestazioni di servizi effettuate a titolo professionale da un intermediario salariato che è nel servizio di una o di più imprese economiche dell'industria o del commercio e che risiede in uno Stato membro diverso da quello del destinatario delle prestazioni.

Articolo 3

Le restrizioni relative all'attività di cui all'articolo 2 sono abolite indipendentemente dalla loro denominazione.

Le denominazioni attualmente usate negli Stati membri sono le seguenti :

	Per i non salariati	Per i salariati
nel Belgio	Agent commercial Représentant autonome Courtier Commissionnaire Organisateur de ventes aux enchères en gros	Commis-voyageur Voyageur de commerce
nella R. f. di Germania	Handelsvertreter Handelsmakler Kommissionär Versteigerer auf Grosshandelsversteigerungen	Handelsreisender
in Francia	Agent commercial (ou représentant mandataire) Courtier Commissionnaire Commissaire-priseur, courtier inscrit et assermenté	Représentant de commerce Voyageur-commis Placier
in Italia	Agente di commercio Rappresentante Mediatore Commissionario Astatore	Agente Viaggiatore di commercio Piazzista
nel Lussemburgo	Représentant de commerce Courtier Commissionnaire	Commis-voyageur Représentant de commerce
nei Paesi Bassi	Handelsagent Handelsmakelaar Commissionair Veilinghouder-groothandel	Handelsreiziger

Articolo 4

1. In ciascuno Stato membro sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva :

a) gli intermediari in materia :

— di assicurazioni di qualsiasi natura (in particolare gli agenti, produttori e periti d'assicurazioni);

— di banche ed altri istituti finanziari (in particolare gli agenti di cambio, i mediatori in valori mobiliari, i mediatori in prestiti ipotecari ed altri);

— di affari immobiliari (in particolare gli agenti e mediatori immobiliari);

— di trasporti (in particolare gli agenti marittimi, i mediatori di noleggio, gli spedizionieri e gli spedizionieri in dogana, le agenzie di viaggio);

b) le persone che effettuano la vendita al domicilio dei consumatori privati con consegna della merce.

2. Le disposizioni della presente direttiva non si applicano, in ciò che concerne lo Stato membro interessato, alle attività che in detto Stato partecipano all'esercizio dei pubblici poteri. Esse sono :

in *Francia :* vendita all'asta di beni mobili e di merci da parte del mediatore professionale in affari su merci e da parte di altri pubblici ufficiali;

in *Italia :* vendita all'asta di merci da parte di pubblici mediatori;

nel *Belgio* e nel *Lussemburgo :* la partecipazione dell'ufficiale giudiziario e del notaio alle vendite all'asta;

nel *Lussemburgo :* attività del commissionario in materia di bestiame da macello.

Articolo 5

1. Gli Stati membri sopprimono le restrizioni :

a) che impediscono ai beneficiari di stabilirsi nel paese ospitante o di prestarvi i servizi alle medesime condizioni e con i medesimi diritti riservati ai cittadini;

b) che risultano dalla prassi amministrativa e che si risolvono per i beneficiari in un trattamento discriminatorio rispetto ai cittadini.

2. In particolare devono considerarsi restrizioni da eliminare quelle contenute nelle norme che vietano o limitano nei riguardi dei beneficiari il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi, prescrivendo :

a) in *Germania :*

— il possesso di una tessera professionale di viaggiatore di commercio (Reisegewerbekarte) per poter visitare i clienti nel quadro dell'attività commerciale di questi; (Gew. O. § 55 d, testo del 5.2.1960; regolamento del 30 novembre 1960);

— un esame della necessità economica (Bedürfnisprüfung) all'atto del rilascio della tessera professionale di viaggiatore per la ricerca di ordinazioni presso privati nonché la limitazione della sfera di validità di tale documento (Gew. O. § 55 d, modificato il 5.2.1960 BGBl. I pag. 61, mod. pag. 92; regolamento del 30 novembre 1960);

— un'autorizzazione speciale per le persone giuridiche straniere che intendono esercitare un'attività professionale nel territorio federale (§ 12 Gew. O., § 292 Aktiengesetz).

b) nel *Belgio :*

il possesso di una tessera professionale (carte professionnelle) (arrêté royal n. 62 del 16.11.1939, arrêté royal del 17.2.1945, arrêté ministériel dell'11.3.1954).

c) in *Francia :*

— il possesso di una carta d'identità di commerciante straniero (carte d'identité d'étranger commerçant) (décret; loi del 12.11.1938, décret del 2.2.1939, loi del 9.10.1940, loi del 10.4.1954, décret n. 59-852 del 9.7.1959);

— il requisito della cittadinanza francese per l'esercizio della professione di « mandataire et approvisionneur aux Halles de Paris » (décret 30.9.1953, décret 2.12.1960, articolo 9).

d) in *Italia :*

l'ottenimento, da parte dello straniero, di un'autorizzazione speciale del questore per alcuni prodotti (T.U. delle leggi di P.S. articolo 127 — R.D. n. 773 del 18.6. 1931).

Articolo 6

Gli stati membri non accordano ai propri cittadini che si recano in un altro Stato membro allo scopo di esercitarvi una professione di intermediario, alcun aiuto che abbia l'effetto di falsare le condizioni di stabilimento.

Articolo 7

Il paese ospitante che, per consentire l'accesso alla professione, esige dai propri cittadini la produzione di un'attestazione di buona condotta, riconosce attestato sufficiente da parte dei cittadini degli altri Stati membri, la presentazione di un estratto del casellario giudiziario o di analogo documento. Qualora uno Stato membro esiga dal cittadino la produzione di un documento comprovante che nei suoi confronti non sia stato dichiarato fallimento, è sufficiente la presentazione di analogo documento per i beneficiari della presente direttiva. Tali documenti, rilasciati dalle autorità del paese di provenienza, sono ritenuti validi purché di data non anteriore a tre mesi.

Articolo 8

Gli Stati membri in cui l'accesso alla professione è subordinato alla prestazione di un giuramento, si accertano che il giuramento possa essere prestato, nella formula d'uso, anche dai cittadini stranieri. Qualora non sussista tale possibilità, essi stabiliscono una formula appropriata di contenuto identico.

Articolo 9

1. Ciascuno Stato membro dispensa dall'obbligo di ottenere un permesso qualsiasi di lavoro i lavoratori salariati che abbiano la residenza abituale in un altro Stato membro e che eseguano temporaneamento nel territorio del primo Stato prestazioni di servizi nel quadro delle attività professionali di cui all'articolo 2, accompagnando il loro datore di lavoro beneficiario della presente direttiva ovvero effettuando la prestazione per suo conto. Ciascuno Stato membro abolisce inoltre, nei loro riguardi e ai fini dell'esecuzione delle prestazioni di servizi, le restrizioni abolite dalla presente direttiva a favore del loro datore di lavoro.

2. Il paragrafo 1 si applica agli intermediari salariati di cui all'articolo 2 paragrafo 2.

3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, l'attività del personale è temporanea quando non superi o tre mesi consecutivi o un totale di 120 giorni in un periodo di 12 mesi.

Articolo 10

Entro il termine di sei mesi dalla notificazione della presente direttiva gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per la sua attuazione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 11

La presente direttiva è destinata a tutti gli Stati membri.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Nella 26ª sessione tenuta a Parigi il 30/31 gennaio 1963, il Comitato economico e sociale ha emesso il seguente parere :

PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

in merito alla « Direttiva del Consiglio relativa alle modalità di attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per gli ausiliari del commercio e dell'industria (Intermediari) »

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

Vista la richiesta di parere del Consiglio della C.E.E. in data 10 ottobre 1962, riguardante il « Progetto di direttiva relativo alle modalità di attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per gli ausiliari del commercio e dell'industria (Intermediari) »;

Visti gli articoli 54, § 2, e 63, § 2 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea,

Visto il proprio parere in merito al « Programma generale per la soppressione delle restrizioni al diritto di stabilimento » (doc. CES 20/61 del 2 febbraio 1961);

Visto il proprio parere in merito al « Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi » (doc. CES 19/61 del 2 febbraio 1961);

Visto l'art. 23 del proprio regolamento interno;

Visto il parere emesso in data 8 gennaio 1963 dalla Sezione specializzata per le attività non salariate e i servizi (doc. CES 313/62 fin.);

Visto il rapporto presentato dal relatore e visto quanto deliberato dall'Assemblea plenaria il 30 gennaio 1963;

Considerato che la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi e alla libertà di stabilimento per le professioni ausiliarie, data la parte rilevante che queste ricoprono negli scambi di merci tra gli Stati, è di importanza essenziale per i raggiungimento degli obiettivi del Trattato istitutivo della C.E.E.;

Considerato che la soppressione delle suddette restrizioni è di importanza particolare per gli imprenditori indipendenti;

Considerata la parte ricoperta dagli ausiliari salariati dell'industria e del commercio (viaggiatori e rappresentanti di commercio) ai fini dello sviluppo delle imprese nell'ambito della Comunità;

Considerato che, date le molteplici interferenze tra commercio all'ingrosso e professioni ausiliarie, nei singoli Stati membri le misure previste dall'una e dall'altra delle rispettive direttive dovrebbero essere poste in vigore al medesimo tempo,

EMETTE IL SEGUENTE PARERE :

La « Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle modalità di attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per gli ausiliari del commercio e dell'industria (Intermediari) » è approvata, fatte salve le osservazioni, i suggerimenti e le proposte di modifica che seguono :

1. Il Comitato considera cosa della massima importanza che la citata direttiva venga emanata e fatta entrare in vigore nei singoli Stati membri al più presto possibile, contemporaneamente alla « Direttiva relativa alle modalità di attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività professionali attinenti al commercio all'ingrosso ».

2. A giudizio del Comitato, per attuare pienamente la libertà di stabilimento non basta eliminare le discriminazioni nei confronti degli stranieri. Anche l'esistenza di differenti disposizioni in materia di autorizzazione può, di fatto, ostacolare la libera circolazione e con ciò provocare notevoli distorsioni nel settore della concorrenza.

Il Comitato apprezza quindi tutti gli sforzi della Commissione intesi a coordinare le disposizioni sull'ammissione alle professioni ausiliarie.

3. Il Comitato fa osservare che anche l'atteggiamento delle associazioni professionali può, in uno Stato membro, valere a creare discriminazioni sistematiche nei confronti di quei cittadini di altri Stati membri che desiderino lavorare come intermediari, e ciò pur se essi soddisfino a tutte le prescrizioni legislative ed altre. Quanto detto vale in particolare allorché tali organizzazioni abbiano spiccati compiti commerciali.

4. In merito ai vari « considerandi » e articoli, avuto riguardo a quanto esposto nella relazione, il Comitato propone le seguenti modifiche :

5. « *Considerando* »

Il Comitato propone di leggerlo come segue :

« Considerato che con la presente direttiva occorre sopprimere contemporaneamente e in maniera generale le restrizioni alla libera prestazione dei servizi per i viaggiatori di commercio occupati da qualsiasi beneficiario di cui al Titolo I del Programma generale, senza tener conto dell'attività esercitata dal datore di lavoro; che non è sempre agevole, *dal punto di vista economico e giuridico, distinguere l'attività dei viaggiatori di commercio salariati da quella dei rappresentanti non salariati,* e che sarebbe assai difficile — e d'altra parte senza interesse pratico — scindere la liberalizzazione di tale forma assai particolare di prestazione di servizi in molteplici liberalizzazioni parziali concomitanti con la liberalizzazione delle attività esercitate dal datore di lavoro »;

Articolo 1

Redigere la parte finale come segue :

« ... qui appresso denominati « beneficiari », *tutte le restrizioni indicate nel Titolo III di detti programmi, per quanto riguarda le attività di cui agli artt. 2 e 3* ».

Articolo 3

Per il Belgio e per il Lussemburgo le denominazioni delle varie attività professionali dovrebbero essere completate con le corrispondenti traduzioni nelle lingue olandese e tedesca, ciò in considerazione del bilinguismo di questi paesi.

Articolo 4

1° comma, punto *b*)

Il testo andrebbe sostituito con il seguente :

« Attività dei commercianti ambulanti e venditori a domicilio, eccettuati i commissionari che procurano ordinazioni direttamente presso i consumatori ».

Paragrafo 1 — punto *c*) (nuovo)

Aggiungere un nuovo punto *c*) del seguente tenore :

« *c*) per le attività presso le organizzazioni professionali ».

Articolo 5

2° comma, punto *d*) (« In Italia »)

Completare come segue l'enumerazione delle discriminazioni da sopprimere :

« il requisito della nazionalità italiana per l'iscrizione al « ruolo dei mediatori » (D.L. n. 253 del 21.3.1959) ».

Articolo 7

Sarebbe opportuno precisare in qual modo l'interessato possa produrre la richiesta dichiarazione attestante che nei suoi confronti non è mai stato dichiarato fallimento, allorché il suo paese d'origine non tenga un registro centrale dei fallimenti.

Così deliberato a Parigi, addí 30 gennaio 1963.

Il Presidente
del
Comitato economico e sociale
Émile ROCHE

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1964

volta a sopprimere in materia di riassicurazione e di retrocessione le restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi

(64/225/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 54 paragrafo 2 e l'articolo 63 paragrafo 2,

Visto il Programma generale per la soppressione alla libertà di stabilimento [1] e in particolare il titolo IV, lettera A,

Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi [2] e in particolare il titolo V, lettera C,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo [3],

Visto il parere del Comitato economico e sociale [4],

Considerando che i Programmi generali prevedono che tutti i rami della riassicurazione debbono senza distinzione essere liberalizzati entro il 1963, tanto per quanto riguarda lo stabilimento che le prestazioni dei servizi;

Considerando che la riassicurazione viene esercitata non soltanto dalle imprese specializzate, ma anche dalle imprese chiamate miste, le quali praticano al tempo stesso l'assicurazione diretta e la riassicurazione e che per conseguenza debbono beneficiare delle misure di applicazione della presente direttiva, per la parte delle loro attività relativa alla riassicurazione ed alla retrocessione;

Considerando che l'assimilazione delle società alle persone fisiche cittadine degli Stati membri,

[1] GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 36/62.

[2] GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 32/62.

[3] GU n. 33 del 4.3.1963, pag. 482/63.

[4] Vedi pag. 882/64 della presente GU.